

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE VI



**SENTENZA N° 6829/2003**

*da La Giustizia Amministrativa, 1/12/2003*

*Reg.Dec.*

*N. 5856 Reg.Ric.*

*ANNO 1998*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n.5856/1998 proposto dal Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

**contro**

i Professori Ariazzi Attilia, D'Asaro Antonino, De Giorgi Silvana, Vergani Rosanna, Melodia Maria Paola, Campagna Salvatore, Setti Isotta, Guzzardi Lucia, Castoldi Giorgio, Biavaschi Stefano, Nanni Aurelio, Rubino Ennio, Lefebre Elena, De Falco Germano, Vadalà Manlio, Grifa Pasquale, Torricelli Eugenio, Catiri Carlo, Caleca Marina, Mazza Enrico, Del Vecchio Michele, Valvo Francesco, Di Gregorio Gaspare, Casari Mario, Tarantola Paolo Maria, Monnetti Pierluigi, Occhi Maria Rosa, Pizzonia Giuseppe, Urso Riccardo Angelo, Munno Filippo, Troiani Stefano, Lerosse Vincenzo, Porcaro Candida, Oddo Maria, Nigro Pasquale, Michi Lia, Ferrari Ermenegildo, Galbiati Beniamina, Maugeri Pasquale, Varano Maurizio, Poli Roberto, Landolfo Susenna, Giuliano Luigi, Caminati Antonella, Coffani Licia, Vigna Athos, Giannini Gabriella, Campini Bruno, Verde Mauro, Greggio Antonio, Pentimalli Antonio, Vittone Carlo, Lombardo Filippo, Martino Adriana, Rizzieri Lazzarin, Carrieri Giuseppe, Margiotta Giuseppe, Gallo Luigi, Lamperti Maria Luisa, Hernandez Saverio, Grillo Francesco, Famulari Carmelo, Asaro Santi, Catalano Benito, Salvatori Antonio, Poncetta Roberto, Cassani Clara, Cuva Pietro, Busolin Ubaldo, Pantè Attilio, D'Alema Nicola, Zappacosta Ernani, Acri Roberto, Violante Antonio, Labacco Carla, Suppa Paolo, Scavuzzo Carmelo, Massagrande Anna, Pasquinelli Antonio, Teutonico Raimondo, Flore Mario, Terracina Salvatore, Armentano Fausto, Brusa Giovanni, Riolo Ermanno, Pirovano Maria Teresa, Puggioni Giuseppe, Accaria Salvatore, Aquilino Francesco, Zelioli Antonio, Usai Francesco, Catena Ennio, Gerardi Marie Jeanne, Colzani Nino Ezio, Rossaro Ivana, Bacchioni Luigi Antonio, Casiraghi Massimo, Zecchillo Giovanni, Longari Roberta, Mariani Domenico, Licari Baldassarre, Di Pietro Claudio, Passarello Calogero, Calegari Giulio, Santini Edgardo, Gallo Annamaria, Ullio Anna, Di Iorio Vincenzo, De Tisi Michele, Almansi Cesare, Galante Raffaella, Sale Luigi, Patella Cinzia, D'antonio Maria Rita, Fanelli Antonio, Centuori Angela, Castronovo Costantino, Valenti Paolo, Luongo Michele, Balice Giuliana, Bertoni Alberto, non costituiti;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, 15 aprile 1997, n.474;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 2003 il Consigliere Lanfranco Balucani;

Udito l'Avv. dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Lombardia gli odierni appellati, docenti di scuole statali, impugnano i provvedimenti in data 24.7.1992 con i quali il Ministero della pubblica istruzione li diffidava, a norma dell'art.91 D.P.R. n.417/1974, dal proseguire il "rapporto di pubblico impiego" con il Comune di Milano per il quale prestavano attività di insegnamento nelle "scuole civiche".
2. Con sentenza n.474 del 15 aprile 1997 il Tribunale adito accoglieva il ricorso ritenendo che il rapporto intercorrente tra i docenti e le scuole civiche non fosse configurabile come vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto anche delle modalità del compenso, dell'orario di lavoro limitato a poche ore, e del fatto che le prestazioni dei docenti erano solo sottoposte ad una certa "coordinazione" (e non a "subordinazione").
3. Nei riguardi dell'anzidetta sentenza il Ministero ha interposto appello deducendo che, diversamente da quanto stabilito nella sentenza appellata, si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e pertanto è corretto il provvedimento impugnato che ha imposto di cessare (entro il termine prefissato) dalla situazione di incompatibilità derivante dal cumulo di impieghi, come previsto dall'art.91 D.P.R. cit..
4. L'appello è fondato.

La tesi dei docenti secondo cui il rapporto instaurato dagli stessi con il Comune non presenterebbe le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato, ma dovrebbe invece considerarsi come lavoro libero-professionale, non può essere condivisa.

Al riguardo va anzitutto rilevato che alcuni degli elementi addotti per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non possono essere ritenuti concludenti.

Così è per l'orario di lavoro, potendosi ravvisare un rapporto di lavoro subordinato anche laddove la prestazione lavorativa debba essere fornita per poche ore settimanali.

Altrettanto deve dirsi per le modalità con le quali i docenti sono retribuiti: la circostanza che la retribuzione non sia prevista in caso di malattia o di ferie non appare affatto incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato, trattandosi invece di elemento ricorrente nei rapporti di impiego che hanno una durata limitata nel tempo, (come è nel caso dei docenti supplenti retribuiti sino al termine delle lezioni e degli esami).

Si aggiunga che la retribuzione corrisposta agli odierni appellati non era determinata in modo forfettario, ma calcolata su base oraria, e dunque secondo un criterio analogo a quello seguito in alcune forme di rapporti di pubblico impiego.

Ciò che appare decisivo ai fini di stabilire il tipo di rapporto instaurato dai docenti delle "scuole civiche" con il Comune è invece la continuità della prestazione lavorativa resa dagli stessi e la loro subordinazione gerarchica, giacché (come comprovato dalla documentazione in atti) i docenti in questione sono assunti a tutti gli effetti nella struttura organizzativa delle scuole civiche, sono obbligati al rispetto dell'orario di servizio già prefissato, sono sottoposti al potere direttivo degli organi scolastici, partecipano obbligatoriamente agli organi Collegiali della scuola (quali consigli di classe e collegio docenti), sono tenuti al rispetto dei programmi scolastici e alla valutazione periodica e finale degli alunni. In definitiva è comprovato il loro inserimento nell'organizzazione e nelle finalità dell'Ente comunale, e conse-

guentemente la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Milano.

Deve ritenersi pertanto sussistente la situazione di incompatibilità per cumulo di impieghi addotta a presupposto degli atti di diffida impugnati in primo grado.

5. Per quanto precede l'appello del Ministero deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dagli odierni appellati.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Salvatore GIACCHETTI   Presidente

Alessandro PAJNO    Consigliere

Carmine VOLPE      Consigliere

Giuseppe MINICONE   Consigliere

Lanfranco BALUCANI   Consigliere Est.

Presidente

Consigliere      Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....

(Art.55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria